



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 10 DEL 14/09/2020

**OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA
CAVOUR N. 14**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

VISTA l'apertura delle scuole in data 14 settembre 2020 e considerato l'accesso disposto dalla Preside dell'istituto anche dalla Via Cavour n. 14 (S.P. 211);

CONSIDERATO inoltre che i genitori e gli alunni dovranno sostare nello spazio antistante l'entrata di cui sopra e rilevato il modesto numero di mq disponibili osservati per evitare dinamiche relative all' assembramento;

TENUTO conto che risulta opportuno provvedere a rendere disponibile la maggiore superficie possibile agli interessati relativa all'attesa di entrare nel plesso scolastico;

RITENUTO che, a tutela del pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in Via Cavour n. 14 dal giorno 16 settembre 2020 sino a termine necessità negli orari sottoindicati per le ragioni specificate in premessa negli stalli preposti.

Dal giorno 16 settembre 2020 al 18 settembre:

dalle ore 07.50 alle ore 09.00 – dalle ore 12.30 alle ore 13.00

Dal giorno 21 settembre 2020, dal lunedì al venerdì, sino termine necessità:

dalle ore 07.50 alle ore 09.00 – dalle ore 12.30 alle ore 13.00 – dalle ore 16.00 alle 16.30

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

D E M A N D A

All'Ufficio Tecnico dell'Unione Terre d'Acque di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

L'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta e rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;
2. Sarà garantito l'accesso pedonale agli aventi diritto ed adottata ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

A V V E R T E

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE
Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto